

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

SEQUESTRO PREVENTIVO DI DEPURATORI

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 52436 del 6 luglio - 16 novembre 2017

La Cassazione si è pronunciata su ricorso di un indagato relativo al sequestro preventivo di due impianti di depurazione.

Dichiarando inammissibile il ricorso la Corte ritiene il provvedimento munito di "adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica", osservando come la pubblica accusa avesse individuato una serie di elementi convergenti per il *fumus* dei reati contestati: il verbale di accertamento e contestazione dello stato dei luoghi della Guardia Costiera relativo agli impianti di depurazione, i verbali di sopralluogo e prelievo dei campioni eseguiti dalla Guardia Costiera e dall'Arpa, una nota del sindaco del comune ove insistono i depuratori e degli esiti degli accertamenti espletati dai consulenti del pubblico ministero.

Si tratta di atti di indagine e acquisizioni istruttorie usuali nella prassi, i cui esiti, quindi, secondo la Cassazione, ben possono fondare un sequestro: nel caso specifico dall'analisi complessiva della documentazione investigativa emergeva, in fatto, che non veniva effettuata un'adeguata depurazione dei reflui, i quali venivano smaltiti in mare attraverso una condotta sottomarina, modalità illecita vista la loro portata inquinante, considerate le loro "caratteristiche chimiche e batteriologiche in sé preoccupanti", tanto che "il prodotto che viene continuamente sversato in mare dal sistema di depurazione [...] è un reffluo microbiologicamente peggiore della somma dei due reflui confluenti"; mentre l'abusività della condotta risultava provata dal provvedimento di diniego di autorizzazione relativo ai depuratori oggetto di misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del *fumus* dell'art. 452-bis, secondo la Corte il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato, poiché in sede cautelare si richiedono degli elementi a sostegno certamente diversi da quelli necessari per una condanna.

Sulla mancata misurazione e quantificazione del "deterioramento" richiesto dall'art. 452-bis, la Corte afferma che, nella sede cautelare non è richiesta la piena prova di tale elemento, bensì risulta adeguata la plausibilità di un giudizio prognostico sulla fattispecie del reato, nella specie operato sulla base della natura degli scarichi, della durata degli stessi e dalle misurazioni delle materie inquinanti decisamente al di sopra dei limiti tabellari; e la Corte ribadisce che per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale non è necessaria una tendenziale irreversibilità del danno ambientale.

CONFISCA DI MEZZI DI TRASPORTO IN CASO DI ILLECITO TRAFFICO DI RIFIUTI SPECIALI

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 2284 del 28 novembre 2017 - 19 gennaio 2018

Il motivo dell'impugnazione di una sentenza della corte di appello riguardava l'asserita erronea applicazione degli artt. 259 e 260 del Dlgs n. 152/2006 per aver disposto la confisca dei mezzi di trasporto, considerato che la confisca obbligatoria delle cose che servono

a commettere il delitto di cui al comma 4-bis dell'art. 260 è stato introdotto solo successivamente alla commissione della condotta, ovvero con la legge n. 68/2015.

Il caso era quello di un illecito traffico di rifiuti speciali non pericolosi (rotaie ferroviarie fuori uso provenienti dai lavori di rinnovamento di una linea) formalmente destinati al recupero presso un impianto di trattamento che invece venivano prelevati dallo scalo ferroviario e, senza subire alcuna attività di trattamento, venivano trasportati quali materie prime secondarie presso un'azienda che le vendeva a imprese siderurgiche (mentre, mediante un'operazione puramente cartolare di "giro bolla" si facevano apparire come adempiuti, pur in assenza di trattamento, gli obblighi che avrebbero comportato la declassificazione in materia prima secondaria).

La Corte ha rigettato il ricorso affermando che la confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista nell'art. 260 Dlgs n. 152 del 2006 perché il delitto non presuppone necessariamente l'uso di un mezzo di trasporto. Quando però viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall'art. 259 Dlgs n. 152 del 2006.

La confisca del mezzo va disposta nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti quando tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto: poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 260 assorbe la contravvenzione di trasporto illecito e si riferisce al traffico di ingenti quantitativi.

La novella introdotta nell'art. 260, al comma 4-bis dalla L. 68/2015, non menziona in alcun modo i mezzi di trasporto (che pure possono rientrare nella generica previsione delle "cose che servono a commettere il reato") e dispone la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, introducendo altresì la c.d. confisca per equivalente.

Un sistema sanzionatorio più ampio e incisivo, ma che non contraddice la giurisprudenza precedente sulla confisca dei mezzi di trasporto. Sul delitto di traffico illecito di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/2006, ora art. 425-quaterdecies del codice penale) la Corte ribadisce che "il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un'unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie"; la Corte rammenta altresì che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce un requisito determinante per la configurazione del delitto che peraltro può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata.